

Con questa modificazione l'articolo 3 rimarrebbe così formulato :

« Art. 3. Il contingente di prima categoria d'ogni classe è, in via eccezionale, ripartito in due parti.

« La prima parte di 30,000 uomini, percorrerà sotto le armi il tempo stabilito dalla legge 20 marzo 1854.

« La seconda parte di 20,000 uomini starà sotto le armi il maggior tempo compatibile colla spesa che verrà stabilita in bilancio. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato, e sono poscia ammessi senza discussione i seguenti :)

« Art. 4. Gli iscritti designabili di ciascuna classe che sopravvanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2161.

« Art. 5. Per la partenza dopo lo assento dei co-  
scritti della classe 1850 è derogato al disposto nell'articolo 1 della legge 24 agosto 1862, numero 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi.

« Art. 6. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria di ciascuna classe assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti che le compongono.

« Il distretto vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento.

« Art. 7. Per gli effetti dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854 si avranno, per la leva di queste due classi, tanto nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova quale era prima della legge 9 febbraio 1868, quanto nella provincia di Roma, come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

« Art. 8. L'assenza, di cui nel precedente articolo 7, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

« Art. 9. Gli iscritti di queste due classi di leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in quella provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro assento, saranno esenti dal servizio militare.

« Art. 10. Saranno parimente esenti dal servizio militare quegli iscritti della stessa provincia di Roma che nel suindicato giorno 29 novembre 1870 si trovavano già insigniti degli ordini sacri e vincolati con la professione di voti solenni ad un ordine monastico, se cattolici, ovvero avevano già ottenuta la necessaria abili-

tazione del loro ministero, se acattolici appartenenti a comunioni religiose tollerate nello Stato.

« Art. 11. Gli iscritti che in virtù de' precedenti articoli 9 e 10 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento. »

PEPE. Domando la parola per una raccomandazione all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PEPE. Io ritengo che la scuola delle armi è un gran mezzo d'incivilimento, ma crederei che bisognerebbe anche insistere un po' di più, perchè nella scuola delle armi si unisse un po' d'istruzione, e così i soldati avessero il complemento dell'insegnamento civile.

È questa la sola raccomandazione che fo all'onorevole ministro della guerra.

RICOTTI, *ministro per la guerra*. Veramente il ministro della guerra si è sempre molto preoccupato della necessità, non tanto militare, quanto sociale dell'istruzione scientifica e dei principali erudimenti di letteratura per la bassa forza dell'esercito; ed in quest'anno le scuole ebbero luogo, come negli anni passati, però forse con minore attività, stante lo scemvolgimento in cui si trovò l'esercito per la eccezionale chiamata delle classi e del loro rinvio.

Tuttavia posso assicurare l'onorevole deputato Pepe che si fece tutto ciò che fu possibile, e che si continuerà sempre negli anni avvenire a provvedere in modo che i soldati siano coltivati in questo ramo d'istruzione.

PEPE. Ringrazio l'onorevole ministro.

#### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA CONVENZIONE POSTALE COL PORTOGALLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge concernente la convenzione postale conclusa col Portogallo. (*V. Stampato n° 57*)

Si dà lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico*. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione postale tra l'Italia ed il Portogallo firmata a Lisbona il 2 aprile 1870, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il... »

La discussione generale su questo schema di legge è aperta.

Ha facoltà di parlare il deputato Michelini.

MICHELINI. Io approverò questo progetto di legge, vale a dire questa convenzione postale col Portogallo, siccome quella che tende a facilitare le comunicazioni.

Non ho nulla a dire sopra di essa.

Solo mi piace afferrare l'opportunità che mi si pre-